Servizio di documentazione tributaria

Agenzia delle Entrate

UFFICIO STAMPA

Comunicato Stampa del 30/12/2009

Oggetto:
Dichiarazione inizio attivita', cessazione e variazione dati ai fini Iva. Pronti i nuovi modelli per il 2010

Testo:
Brindisi anticipato al nuovo anno da parte dei modelli anagrafici, AA7/10 e AA9/10, con le relative istruzioni, da utilizzare nel 2010 per la presentazione delle dichiarazioni di inizio attivita', variazione dati o cessazione attivita' ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. E' stato pubblicato oggi, infatti, il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate con il quale sono stai approvati i nuovi modelli.
Le principali novita' riguardano il nuovo modello di "Comunicazione Unica" e la parte relativa ai "Soggetti non residenti".
Spazio alla semplificazione e all'informatica - Cambiamenti in vista, a partire dal 2010, per la parte di nuova istituzione denominata "ComUnica - Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa", inserita nelle "Modalita' di presentazione" dei modelli AA7/10 e AA9/10. Nel dettaglio, le novita' riguardano le regole tecniche del nuovo modello di "Comunicazione Unica" da presentarsi esclusivamente per via telematica o su supporto informatico all'Ufficio del Registro delle imprese.
Il profilo dell'impresa in un solo modello - La "Comunicazione Unica", infatti, consente di fornire all'Ufficio del Registro delle imprese, attraverso la presentazione di "un modello unico", informazioni tali per l'assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al Registro delle imprese, per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA, nonche' ai fini previdenziali e assistenziali.
L'utilizzo da parte dei soggetti interessati del modello di comunicazione unica e' facoltativo fino alla data del 31 marzo 2010, in vista della sua obbligatorieta' a decorrere dal il 1 aprile 2010, data di entrata in vigore della presente disciplina.
Le novita' per i soggetti non residenti, prevale la stabile organizzazione - Per quanto concerne i soggetti non residenti, sulla base delle nuove disposizioni normative in presenza di una stabile organizzazione in Italia non possono piu' assumere una duplice posizione IVA. La nuova normativa, infatti, prevede che il soggetto non residente, qualora abbia gia' una stabile organizzazione operante nel territorio dello Stato, non possa piu' nominare un rappresentante fiscale o identificarsi direttamente per assolvere gli adempimenti relativi alle operazioni effettuate direttamente dalla casa madre. Tali operazioni dovranno quindi confluire nella posizione IVA attribuita alla stabile organizzazione operante nel territorio dello Stato.
Il testo del Provvedimento e i modelli, con le relative istruzioni, sono disponibili sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate - www.agenziaentrate.gov.it. Su FiscoOggi sara' inoltre pubblicato un articolo sul tema.